VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 3 luglio 1992

tra

la CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.p.A.

e le OO.SS.

FABI - FIBA/CISL - FISAC/CGIL - UIB/UIL - SINDIRCASSE/FEDERDIRIGENTI CREDITO

tutte rappresentate come da sottoscrizione

si è convenuto quanto segue:

Miglioramento delle prestazioni del Regolamento di Previdenza del Personale stipulato il 19.1.1984, mediante esercizio di opzione.

Art. 1 - Le disposizioni che seguono si applicano esclusivamente ai dipendenti in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo che esercitino l'opzione come sotto specificato e si intendono aggiuntive al Regolamento di Previdenza del Personale stipulato il 19.1.1984.

Art. 2 - Ciascun dipendente ha facoltà di esercitare, con le modalità e nei termini di decadenza di cui al successivo art. 9, l'opzione prevista all'articolo 3.
L'esercizio della opzione di cui all'art. 3 comporta necessariamente l'accettazione degli obblighi di cui all'articolo 4.

Art. 3 - Ciascun dipendente può chiedere che, in deroga a quanto disposto dal quarto comma dell'art. 6 del Regolamento di previdenza del personale di cui all'accordo 19 gennaio 1984 e successive modifiche, il premio di rendimento venga computato limitatamente alla parte di esso corrispondente alle seguenti percentuali del premio stesso, calcolato con le modalità in vigore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Dirigenti	53,50%
Funzionari	63,50%
Quadri/Impiegati/Subalterni ed Ausiliari	75,00%

Art. 4 - L'opzione di cui all'art. 3 comporta, in inscindibile relazione ai suoi effetti, l'obbligo dei dipendenti che la esercitano di contribuire con una trattenuta mensile operata sulle retribuzioni indicate all'art. 6 del Regolamento di previdenza aziendale 19.1.1984, con il premio di rendimento calcolato secondo le aliquote di cui al precedente art. 3, secondo le percentuali di seguito determinate:

Categoria	anni di effettivo servizio alla data sottoscriz.Accordo	aliquota di contribuzione *
Quadri, Imp. Sub., Aus.	fino a 30	0.90%
	oltre 30 fino a 31	1.00%
	oltre 31 fino a 32	1.10%
	oltre 32 fino a 33	1.20%
	oltre 33 fino a 34	1.30%
	oltre 34	1.40%
Funzionari	fino a 30	1.90%
	oltre 30 fino a 31	2.00%
	oltre 31 fino a 32	2.10%
	oltre 32 fino a 33	2.20%
	oltre 33 fino a 34	2.30%
	oltre 34	2.40%

Dirigenti	fino a 30	2.60%
	oltre 30 fino a 31	2.70%
	oltre 31 fino a 32	2.80%
	oltre 32 fino a 33	2.90%
	oltre 33 fino a 34	3.00%
	oltre 34	3.10%

* l'aliquota riferita a Funzionari e Dirigenti è comprensiva delle prestazioni ex art. 9 del Regolamento di Previdenza del Personale 19.1.1984.

L'aliquota di contribuzione individuata al momento della sottoscrizione del presente Accordo resterà individualmente invariata fino al collocamento in quiescenza.
In caso di passaggio a categorie superiori, l'aliquota di contribuzione propria della categoria di ingresso sarà riferita alla classe corrispondente alla effettiva anzianità di servizio.

In caso di esercizio della opzione, il contributo a carico del dipendente verrà trattenuto a decorrere dal mese in cui l'opzione è stata esercitata.

Art. 5 - Il terzo comma dell'art. 6 del Regolamento di Previdenza del Personale stipulato il 19.1.1984, non trova applicazione nei confronti del personale che abbia esercitato il diritto di opzione, di cui al precedente art. 3; a detto personale verrà applicata la seguente disposizione:

> "Verranno considerate utili tutte le indennità - esclusa l'indennità di rischio e l'indennità di trasferta - nella misura di un trentaseiesimo dell'importo corrisposto al dipendente in trentasei mesi comunque distribuiti nell'arco degli ultimi dieci anni di servizio, con ragguaglio alla misura in atto per detti emolumenti, nel mese di risoluzione del rapporto di lavoro."

Art. 6 - Al personale che abbia esercitato l'opzione di cui al precedente art. 3, viene applicata la seguente disposizione:

> "L'importo annuo della pensione integrativa aziendale, di cui al punto b) dell'art. 2 del Regolamento di Previdenza del Personale 19.1.1984, quando sussistono le condizioni per il diritto all'erogazione di quest'ultima, non potrà, in ogni caso, essere inferiore a Lire 2.200.000 lorde.
> L'importo di cui al comma che precede sarà rivalutato annualmente, con decorrenza ogni 1 gennaio, nella misura del 50% della variazione percentuale dell' "indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" calcolato dall'ISTAT, più la metà della variazione del P.I.L., se positiva."

Art. 7 - L'anzianità figurativa prevista dall'art. 9 della legge 29.3.1985, n. 113 - centralinisti non vedenti - viene riconosciuta come anzianità convenzionale utile ai fini della maturazione del diritto alla pensione aziendale.

Art. 8 - Qualora disposizioni di legge modificassero in misura apprezzabile i criteri di calcolo della pensione erogata dall'INPS reintroducendo, in particolare, i criteri vigenti prima dell'entrata in vigore della Legge 11 marzo 1988 n. 67, le parti si incontreranno per valutare le conseguenze nei confronti del personale cui si applicano le previsioni degli articoli 3 e 4 del presente Accordo, procedendo ad una revisione concordata di quanto previsto dai predetti articoli, con criterio di equità.

Art. 9 - La Cassa di Risparmio consegnerà, entro trenta giorni dalla sua firma, due copie firmate del presente accordo a ciascun dipendente, ritirandone, a sua volta, la sottoscrizione per ricevimento e successiva adesione mediante l'opzione di cui al precedente art. 3.

I dipendenti interessati possono esercitare l'opzione di cui sopra entro il termine di decadenza del 31 ottobre 1992.
L'esercizio dell'opzione di cui all'art. 3 dovrà avvenire mediante consegna all'Ufficio Personale della Cassa di Risparmio della seconda copia del testo di cui al primo comma, con apposta in calce la data autografa e la sottoscrizione della seguente dichiarazione:

"Con la firma della presente formula dichiaro di esercitare l'opzione di cui all'art. 3 del protocollo 3 luglio 1992, nel testo che precede e, pertanto, autorizzo che vengano effettuate sulla mia retribuzione le trattenute indicate all'art. 4 dello stesso protocollo".

Art. 10 - In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, senza diritto alla pensione aziendale, sarà restituita al dipendente la contribuzione dallo stesso versata, maggiorata degli interessi legali.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non produce alcun effetto novativo sul Regolamento di Previdenza del Personale 19.1.1984.

Integrazioni al Regolamento di Previdenza del Personale stipulato il 19.1.1984 valide per tutto il personale in servizio alla data di stipula del presente accordo che si sia avvalso o meno del diritto di opzione di cui all' accordo stipulato in pari data.

Art. 1 - All'art. 19 del Regolamento di Previdenza del Personale 19.1.1984, viene aggiunto il seguente comma:

Art. 19 (comma aggiunto) - Ciascun dipendente può chiedere che il cumulo delle pensioni di cui all'art. 2 sia rivalutato, con decorrenza 1 gennaio di ogni anno, esclusivamente nella misura della variazione percentuale dell' "indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" calcolato dall'ISTAT, più la metà della variazione del P.I.L., se positiva.

La rivalutazione sopraindicata è comunque comprensiva della quota corrisposta allo stesso titolo dagli Enti previdenziali di legge.

L'esercizio di tale opzione, da effettuarsi entro la data di cessazione del rapporto di lavoro per il collocamento in quiescenza, esclude l'applicabilità della perequazione automatica di cui al punto 1 del presente articolo.

Art. 2 - Il testo dell'articolo 8 del Regolamento di Previdenza del Personale 19.1.1984, è sospeso e sostituito con il testo che segue:

Art. 8 - Salvo quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento di Previdenza del Personale 19.1.1984, l'onere per il trattamento previdenziale aziendale stabilito dal presente Regolamento è a totale carico della Cassa di Risparmio, che utilizzerà il fondo appositamente costituito, il quale dovrà essere alimentato con un versamento annuo nella misura del 22,50% della retribuzione di cui all'art. 6 del Regolamento 19.1.1984. Nell'eventualità che la riserva matematica di cui al comma seguente risulti superiore alla consistenza del fondo, la Cassa di Risparmio si farà carico inoltre dell'onere del ripristino dell'equilibrio attuariale del fondo stesso.

Alla chiusura di ogni esercizio della Cassa di Risparmio viene determinata la riserva matematica del Fondo di previdenza.
A tale determinazione provvede un attuario, iscritto all'Albo Nazionale di cui alla Legge 9.2.1942 n. 194 allo scopo incaricato dalla Cassa. Sentito il parere dell'attuario, Sulla base delle risultanze delle valutazioni attuariali connesse alla

determinazione di tale riserva, la Cassa di Risparmio può variare, esercizio per esercizio, la misura del contributo percentuale indicata nel primo comma o di quelle successivamente vigenti, semprechè sia mantenuto l'equilibrio tra la riserva matematica e la consistenza del Fondo, al fine di garantire le prestazioni previste, dandone contestuale comunicazione alla O.S. firmataria del presente Accordo.

Non è sospeso il secondo comma dell'art. 8 del Regolamento di Previdenza del Personale 19.1.1984 per quanto riguarda le regole di calcolo per la capitalizzazione di tutta o parte della pensione aziendale di cui all'art. 5 del Regolamento stesso.

Nel termine di centoventi giorni le parti si impegnano a raccordare e inserire gli articoli del presente accordo nel Regolamento di Previdenza del Personale stipulato il 19.1.1984, da inviare a ciascun dipendente secondo le modalità e le procedure pregresse.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non produce alcun effetto novativo sul Regolamento di Previdenza del Personale 19.1.1984.

Regolamentazione del trattamento di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Venezia assunto in pianta stabile dopo il 3 luglio 1992.

Art. 1 - Dopo l'articolo 9 del Regolamento di Previdenza del Personale 19.1.1984, viene introdotta la seguente disposizione:

Art. 9 bis - Il personale assunto in pianta stabile dalla Cassa di Risparmio di Venezia dopo il 3 luglio 1992 contribuisce con una trattenuta mensile operata sulle retribuzioni indicate all'art. 6 secondo le aliquote di seguito determinate:

Dirigenti	2.60%
Funzionari	1.90%
Quadri/Impiegati/Subalterni/Ausiliari	0.90%

Art. 2 - Dopo l'articolo 19 del Regolamento di Previdenza del Personale 19.1.1984, viene introdotta la seguente disposizione:

Art. 19 bis - Per il personale assunto in pianta stabile dalla Cassa di Risparmio di Venezia dopo il 3 luglio 1992 alla cessazione del rapporto di lavoro, una volta maturato il diritto alla pensione aziendale secondo le norme del presente Regolamento, sarà corrisposta una pensione aggiuntiva pari a tanti 35.simi per ogni anno di servizio dell' 8% della media della retribuzione pensionabile degli ultimi 120 mesi, rivalutata al momento della cessazione del rapporto di lavoro con i criteri in vigore alla data del presente Accordo per la determinazione della pensione INPS. Tale pensione aggiuntiva sarà rivalutata annualmente con decorrenza ogni 1 gennaio nella misura della variazione percentuale dell' "indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" calcolato dall'ISTAT, più la metà della variazione del P.I.L., se positiva.

Tale norma integrativa sostituisce, per gli assunti in pianta stabile dopo il 3 luglio 1992, quanto stabilito dall'art. 19 del Regolamento di Previdenza del Personale 19.1.1984, dall'art. 2 dello stesso e dal richiamato art. 5 - limitatamente al primo comma - del Regolamento stesso.

Per gli assunti in pianta stabile dopo il 3 luglio 1992 rimane ferma ed applicabile tutta la restante normativa del Regolamento di Previdenza del Personale della Ca.Ri.Ve. 19.1.1984.

Art. 3 - In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, senza diritto alla pensione aziendale, sarà restituita al dipendente la contribuzione dallo stesso versata , maggiorata degli interessi legali.

Nel termine di centoventi giorni le parti si impegnano a raccordare ed inserire gli articoli del presente accordo nel Regolamento di Previdenza del Personale 19.1.1984.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non produce alcun effetto novativo sul Regolamento di Previdenza del Personale stipulato il 19.1.1984.

Venezia, 13 luglio 1992

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA S.p.A.

Il sottoscritto con la firma della presente formula dichiara di esercitare l'opzione di cui all'art. 3 del protocollo 3 luglio 1992, nel testo che precede e, pertanto, autorizza che vengano effettuate sulla sua retribuzione le trattenute indicate all'art. 4 dello stesso protocollo.

data..... firma .....